



**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

Adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 Febbraio 2006

Ratificato dall'Assemblea Annuale dei Soci in data 24 Marzo 2006



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

TITOLO I:	Della Sezione Art. 1 - Costituzione e finalità Art. 2 - Stato giuridico Art. 3 - Denominazione e stemma Art. 4 - Sede sociale e legale Art. 5 - Zona di attività Art. 6 - Regolamento	pag. 3
TITOLO II:	Dei Soci Art. 7 - Categorie di soci Art. 8 - Iscrizione e trasferimento Art. 9 - Quote associative e validità della tessera Art. 10 - Diritti e doveri dei soci Art. 11 - Dimissioni - Morosità	pag. 4
TITOLO III:	Organi della sezione e amministrazione sociale Art. 12 - Organi della Sezione Art. 13 - Amministrazione sociale Art. 14 - Assemblea dei Soci Art. 15 - Consiglio Direttivo Art. 16 - Presidente Art. 17 - Segretario e Tesoriere Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti	pag. 5
TITOLO IV:	Amministrazione economica e patrimoniale Art. 19 - Amministrazione economica Art. 20 - Amministrazione patrimoniale	pag. 9
TITOLO V:	Cariche sociali Art. 21 - Cariche sociali Art. 22 - Elezioni alle cariche sociali	pag. 9
TITOLO VI:	Sottosezioni, Commissioni, Gruppi Art. 23 - Sottosezioni Art. 24 - Commissioni e Gruppi	pag. 10
TITOLO VII:	Utilizzo delle strutture immobiliari Art. 25 - Sede sociale Art. 26 - Palestra artificiale di arrampicata	pag. 11
TITOLO VIII:	Disposizioni finali Art. 27 - Coordinamento locale tra sezioni Art. 28 - Scioglimento della Sezione Art. 29 - Scioglimento di una Sottosezione Art. 30 - Collegio dei Probiviri	pag. 12
TITOLO IX:	Disposizioni transitorie Art. 31 - Adeguamento del Regolamento	pag. 12



TITOLO I: Della Sezione

Art. 1 - Costituzione e finalità

1. La sezione del Club Alpino Italiano di San Vito al Tagliamento, già costituitasi il 15/04/1969 quale sottosezione della sezione di Pordenone e, nell'ambito delle finalità e degli scopi generali del C.A.I., fondata quale sezione autonoma il 16/09/1975, ha lo scopo, in via principale, di promuovere e organizzare la frequentazione della montagna mediante l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
2. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità suesposti e nel limite delle proprie possibilità la sezione:
 - a) provvede alla sede sociale e ai servizi amministrativi, cura e aggiorna la biblioteca, l'archivio cartografico e bibliografico;
 - b) organizza attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, naturalistiche e ne favorisce la partecipazione collettiva, anche in comune con altre sezioni;
 - c) promuove iniziative scientifiche, culturali e ricreative al fine di diffondere e approfondire la conoscenza dell'ambiente montano;
 - d) facilita la partecipazione, a corsi di formazione e aggiornamento, dei propri operatori, accompagnatori, istruttori o aspiranti tali;
 - e) provvede alla manutenzione di sentieri, strutture ricettive ed opere alpine;
 - f) mette in atto ogni altra iniziativa ritenuta pertinente con gli scopi e le finalità del Club Alpino Italiano.

Art. 2 - Stato giuridico

La sezione del Club Alpino Italiano di San Vito al Tagliamento è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Art. 3 - Denominazione e stemma

La sezione assume la denominazione: "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO" e adotta lo stemma del Club Alpino Italiano

Art. 4 - Sede sociale e legale

La sede sociale e legale della sezione è sita nel comune di San Vito al Tagliamento, (Prov. di Pordenone) in Via dello Sport, n° 1.

Art. 5 - Zona di attività

La zona di attività della sezione comprende il territorio del comune di San Vito al Tagliamento e dei comuni limitrofi. La sezione opera inoltre nel comune di Claut (PN), in località Pramaggiore, così come stabilito dall'atto di concessione in comodato della Casera Pramaggiore, con deliberazione della Giunta Comunale di Claut n. 108 del 04.12.2002, prot. n. 698/02 ed eventuali future modifiche o integrazioni.

Art. 6 - Regolamento

1. Per l'amministrazione e la disciplina interna alla sezione, l'Assemblea dei Soci, in data 24 marzo 2006, approva l'adozione del presente Regolamento che assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
2. Per quanto in esso non espressamente previsto o menzionato, valgono le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.



TITOLO II: Dei Soci

Art. 7 - Categorie di soci

Sono ammesse le seguenti categorie di Soci: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e aggregati.

Art. 8 - Iscrizione e trasferimento

1. Chi intende aderire al Club Alpino Italiano, iscrivendosi presso questa sezione, deve presentare alla segreteria una domanda di ammissione, redatta su apposito modulo controfirmato da un socio presentatore già iscritto presso la medesima, deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Per i minori, la domanda dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.
2. Le domande sono ammissibili dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, hanno effetto per l'anno sociale in corso e comportano il versamento dell'intero importo delle quote qualsiasi sia la data della richiesta di adesione. Il periodo di ammissibilità delle domande potrà variare in base alle disposizioni della Sede Centrale del Club Alpino Italiano.
3. L'accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo della sezione.
4. Ogni socio è libero di trasferire la propria iscrizione presso qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente, alla sezione di provenienza, dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9 - Quote associative e validità della tessera

1. Ogni socio dovrà versare una quota di ammissione al momento della prima adesione al Club Alpino Italiano e una quota associativa annuale più eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Tali quote sono annualmente stabilite dall'assemblea dei soci.
2. La quota associativa per il rinnovo annuale della tessera, deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo di ogni anno. La sezione dovrà provvedere alla convalida della tessera per l'anno sociale in corso. In mancanza del puntuale versamento il socio sarà considerato moroso.
3. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

1. Con l'adesione al Club Alpino Italiano, il socio assume personalmente, o collegialmente se membro di un organismo centrale o struttura periferica, l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali, di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale, nonché agli ordinamenti delle strutture periferiche di pertinenza e della sezione di appartenenza.
2. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti in apposito regolamento disciplinare.
3. I soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci della sezione e diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo nonché di essere eletti alle cariche sociali o di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale o delle strutture periferiche.
4. La convocazione alle adunanze dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dovrà avvenire mediante comunicazione scritta.



5. I soci in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto:
- a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e, alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci, eventualmente previste dal regolamento generale rifugi.
 - b) ad avere, negli orari di apertura settimanali, libero accesso alla sede sociale;
 - c) ad usufruire delle polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano;
 - d) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della sezione, nel rispetto dell'apposito regolamento;
 - e) ad avere, in dipendenza alle indicazioni del Consiglio Direttivo, un ruolo attivo nell'organizzazione e nella gestione delle attività sezionali,
 - f) a partecipare alle gite, manifestazioni ed attività organizzate dalla sezione nel rispetto delle modalità e delle regole prestabilite;
 - g) ad essere ammessi ad ogni attività didattica e/o tecnicoculturale organizzata presso la sezione, nel rispetto dei limiti e delle modalità prestabilite;
 - h) a ricevere notizie informazioni e ogni comunicazione riguardante la sezione e le attività proposte ai soci che in essa si organizzano, nelle modalità di volta in volta adottate;
6. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche in caso di scioglimento e liquidazione.
7. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.
8. Non sono ammesse iniziative personali dei soci in nome del C.A.I. o della sezione se non preventivamente autorizzati dai suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o contrasto con quelle del C.A.I. o della sezione.

Art. 11 - Dimissioni - Morosità

1. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
2. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
3. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

TITOLO III: Organi della sezione e amministrazione sociale

Art. 12 - Organi della Sezione

1. Il presente Regolamento prevede quali organi della sezione almeno i seguenti:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente della sezione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Per le finalità amministrative e contabili si designano un Segretario e un Tesoriere come stabilito dall'Art. 15, c.2.



Art. 13 - Amministrazione sociale


1. La Sezione, in conformità alle regole stabilite nel presente Regolamento, è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente. Il controllo contabile e amministrativo è di pertinenza del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Le deliberazioni degli organi della sezione sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti, in regola con il rinnovo della tessera per l'anno in corso. Viene convocata dal Presidente della sezione su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedire almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta dal Comitato Direttivo Centrale o dal Comitato Direttivo Regionale o dal Collegio dei Revisori dei conti della sezione, oppure da almeno il 20% dei soci maggiorenni della sezione che ne facciano domanda motivata e sottoscritta.
3. L'Assemblea dei soci sarà valida, in prima convocazione se sia presente almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto, ovvero, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
4. L'Assemblea assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) approva e adotta il Regolamento della sezione e le eventuali modifiche ed inoltre i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - b) elegge, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, i componenti degli organi della sezione e i delegati all'assemblea dei delegati, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, escluso il voto per corrispondenza; delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
 - c) discute e approva la relazione morale sulle attività svolte presentata annualmente dal Presidente della sezione;
 - d) discute e approva l'operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci consuntivo e preventivo della sezione;
 - e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sui beni immobili;
5. L'Assemblea dei soci nomina di volta in volta il Presidente dell'Assemblea il quale a sua volta sceglierà un Segretario e, nel caso di rinnovo delle cariche sociali, tre Scrutatori, questi ultimi non ricoprenti cariche sociali.
6. Ad esclusione di quanto stabilito dall'Art. 21, le votazioni dell'Assemblea possono avvenire per alzata di mano e, la conta dei voti (favorevoli, contrari, astenuti), messa a verbale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di modifica al Regolamento della Sezione o di scioglimento della medesima sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.
7. Ogni deliberazione assembleare è vincolante per tutti i soci della sezione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione; è composto da otto consiglieri più il Presidente.



2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente e nomina un Tesoriere e un Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti, nel qual caso la carica non dà diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o su richiesta motivata e sottoscritta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere comunicata almeno cinque giorni prima della seduta.
4. Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario, anche per la necessità di pareri tecnici o consultivi, può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone non facenti parte del medesimo. Eventuali conseguenti decisioni dovranno essere deliberate evitando ogni forma di conflitto di interessi.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente ed avere la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Assolve almeno alle seguenti funzioni:
 - a) delibera la convocazione delle assemblee dei soci e ne formula l'ordine del giorno;
 - b) propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - c) redige, collaziona e riordina le modifiche al Regolamento della Sezione; redige o modifica con apposita deliberazione ogni altro regolamento di cui la sezione intenda dotarsi;
 - d) adotta e pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci secondo le direttive in quella sede impartite;
 - e) delibera l'ammissione di nuovi soci;
 - f) proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
 - g) promuove e delibera le iniziative, le manifestazioni e le attività sociali e predisponde quanto necessario per attuarle; svolge ogni azione utile o necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - h) mediante apposito regolamento, stabilisce le modalità per l'accesso e l'utilizzo della palestra artificiale di arrampicata adiacente alla sede, può inoltre decidere di affidare la gestione della medesima ad un gruppo di soci all'uopo costituito;
 - i) delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni, di commissioni o di gruppi e ne stabilisce i relativi regolamenti;
 - j) cura l'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e del presente Regolamento;
 - k) d'intesa con il Segretario, garantisce le finalità amministrative della segreteria;
 - l) in collaborazione con il Tesoriere, cura e redige i bilanci d'esercizio e predisponde la relazione economica da presentare annualmente all'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione economica e dei relativi risultati;
 - m) amministra il patrimonio, anche per gli atti di straordinaria amministrazione;
 - n) delibera l'acquisto delle apparecchiature, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento ed alla gestione delle attività sezionali e sociali nonché l'alienazione di quelli obsoleti;
 - o) provvede alla custodia, alle modalità di utilizzo ed al controllo dell'integrità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla sezione e redige annualmente un dettagliato inventario dei medesimi;
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono assistere i soci senza diritto di parola.



Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale.
2. Assolve almeno alle seguenti funzioni:
 - a) convoca le sedute dell'assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - b) presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
 - c) rappresenta di diritto la sezione all'Assemblea Regionale dei Delegati;
 - d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili che sottoporrà alla valutazione del Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima seduta utile;
 - f) esercita il controllo economico e finanziario con responsabilità di firma sui relativi atti e documenti; firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;
3. In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e in assenza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.
4. Il candidato alla carica di Presidente, al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi della strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione presso la sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 17 – Segretario e Tesoriere

1. Il **Segretario** partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto qualora non ne fosse membro;
2. Espleta almeno le seguenti funzioni:
 - a) predisporre, su incarico del Presidente, le convocazioni con l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
 - b) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni;
 - c) d'intesa con il Presidente, mantiene i collegamenti amministrativi con la sede centrale e con le altre strutture periferiche;
 - d) sovrintende e garantisce le finalità amministrative della segreteria e coadiuva il Tesoriere per quelle contabili.
3. Il **Tesoriere** ha la custodia e la gestione contabile dei fondi e del patrimonio della sezione, con esclusione di ogni potere decisionale che esuli dalle delibere adottate dal Consiglio Direttivo, secondo i bilanci e i piani d'intervento adottati.
4. I fondi della sezione devono essere gestiti tramite istituto di credito bancario o postale e vincolati alla firma del Presidente o di un suo delegato.
5. Assolve almeno alle seguenti funzioni:
 - a) in collaborazione con il consiglio direttivo redige i bilanci e predisporre la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione che presenterà annualmente all'assemblea dei soci;
 - b) coadiuvato dal segretario, controlla e contabilizza le entrate e le uscite della sezione; predisporre i pagamenti e le liquidazioni; mantiene un controllo costante sulle disponibilità di cassa e ad ogni occasione informa il Consiglio Direttivo sullo stato economico della sezione;



Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. È costituito da tre componenti, eletti tra i soci della sezione, dall'assemblea dei soci.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione, esamina e sottoscrive i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.
3. Si riunisce almeno ogni tre mesi, assiste alle sedute del consiglio direttivo della sezione e può chiedere di inserire a verbale le proprie osservazioni.

TITOLO IV: Amministrazione economica e patrimoniale

Art. 19 - Amministrazione economica

1. L'amministrazione economica è di competenza del Consiglio Direttivo che ne è, in via esclusiva, il responsabile della gestione e dei risultati; il controllo è di competenza del Presidente che ha responsabilità di firma nei mandati di pagamento, congiunta o disgiunta a quella del Tesoriere, a seconda di quanto disposto dal Consiglio Direttivo.
2. Gli esercizi economici iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
3. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della sezione. Il bilancio deve essere reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale almeno quindici giorni prima della seduta assembleare annuale dei soci.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale e può effettuare controlli ed ispezioni, anche individualmente in ogni momento della gestione di ogni esercizio.

Art. 20 - Amministrazione patrimoniale

1. La sezione ha autonomia patrimoniale e, con l'approvazione dell'assemblea dei soci, può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.
2. I locali della sede sociale e la palestra artificiale per l'arrampicata, siti in San Vito al Tagliamento, in Via dello Sport, 1, sono di proprietà della sezione e ne costituiscono l'attuale patrimonio immobiliare, sorgono su terreno di proprietà comunale, concesso in comodato alla sezione allo scopo della costruzione dei medesimi.

TITOLO V: Cariche sociali

Art. 21 - Cariche sociali

1. **Designazione ed elezione** - La designazione e l'elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte a favore del Club Alpino Italiano, dei suoi soci e di terzi.
2. **Voto** - Le elezioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria



volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

3. Gratuità delle cariche – Le cariche nella struttura centrale e nelle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi titolo di compenso, comunque configurato, a partire dalla sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. Sono ammessi i rimborsi delle sole spese di missione.

4. Durata delle cariche - Gli eletti alle cariche sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili; assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'assemblea dei soci. Giunti al termine del mandato, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione dell'elezione dei loro sostituti. Il Consiglio Direttivo non può eleggere il medesimo Presidente per più di due mandati elettorali consecutivi.

5. Dimissioni - Le dimissioni dalle cariche sociali, sono indirizzate al Presidente, sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

6. Assenze e decadenza dalla carica - Le assenze dalle sedute consiliari devono essere giustificate preventivamente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario prima della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate. Tre assenze ingiustificate consecutive dalle sedute consiliari comportano la decadenza dalla carica. Il segretario prende atto dell'avvenuta decadenza e dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

7. Procedura di sostituzione – La sostituzione di una carica elettiva è compito del Segretario che comunicherà al primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, la vacanza della carica e chiederà entro il termine di cinque giorni conferma per l'accettazione della medesima. In caso di diniego o di ulteriore sostituzione, procede a discesa nell'elenco.

8. Decadenza di un organo - La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 22 - Elezioni alle cariche sociali

1. Ogni socio presente all'assemblea dei soci ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega scritta un solo altro socio.

2. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono con voto segreto su apposita scheda. Ogni socio potrà esprimere un massimo di sei preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo, due per il Collegio dei Revisori dei Conti e una per la designazione dei delegati all'Assemblea dei Delegati spettanti alla sezione. Risulteranno eletti quei soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa al C.A.I.

TITOLO VI: Sottosezioni, Commissioni, Gruppi

Art. 23 - Sottosezioni

1. Per volontà di un gruppo di soci, nell'ambito della sezione possono essere costituite delle sottosezioni, per favorire la loro aggregazione e il conseguimento delle finalità istituzionali.



Esse dovranno far parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati.

2. La costituzione di sottosezioni nella zona di attività della Sezione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nello spirito e conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Tale deliberazione stabilisce il grado di autonomia, anche patrimoniale, concesso alla sottosezione e dispone sulle conseguenti responsabilità dei suoi organi.
3. Le sottosezioni: sono rette da un Reggente, assistito da un Segretario, ed eventualmente, da un numero di almeno quattro consiglieri; le cariche sono tutte elettive con le modalità previste per quelle della sezione. Il reggente o un altro componente il Consiglio della sottosezione farà parte di diritto del Consiglio Direttivo della sezione.
4. Le sottosezioni dipendono amministrativamente dalla sezione ed a questa soltanto dovranno rivolgere le loro richieste; presentano annualmente alla sezione i loro bilanci e terranno le assemblee dei soci in conformità a quanto disposto dalla sezione.

Art. 24 – Commissioni e Gruppi

1. Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di speciali Commissioni e Gruppi, nominando con apposita deliberazione, tra i consiglieri e i soci, il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.
2. **Commissioni:** hanno competenza tecnico-organizzativa in uno specifico settore delle varie attività sociali. Curano la predisposizione di un programma periodico delle iniziative che intendono proporre ai soci, curano l'organizzazione e garantiscono che lo svolgimento di ogni singola iniziativa tenga conto delle norme di sicurezza.
3. **Gruppi:** ogni gruppo è costituito per perseguire uno degli scopi istituzionali, con la finalità di promuovere, curare e gestire attività particolari quali ad es.: arrampicata, scialpinismo, speleologia, ed altre. Avranno particolare autonomia tecnico-organizzativa e, ove occorra, amministrativa.
4. Ogni Commissione o Gruppo opererà in conformità ad un apposito e specifico regolamento, approvato con delibera del Consiglio Direttivo, in funzione del ramo di attività. Non hanno patrimonio proprio ma soltanto autonomia gestionale-contabile; il loro bilancio è parte del bilancio della sezione.

TITOLO VII: Utilizzo delle strutture

Art. 25 – Sede sociale

La sede sociale deve essere utilizzata principalmente per gli scopi e le funzioni attinenti alla organizzazione e allo svolgimento delle attività sociali e di aggregazione per i soci del C.A.I. Vi si potrà accedere osservando le seguenti modalità:

- a) attività ordinarie: nelle giornate e orari di apertura indicati da apposito cartello;
- b) attività non ordinarie, es. assemblee di soci o riunioni di organismi sezionali o extra-sezionali del C.A.I.: ogni qualvolta ve ne sia la necessità, previa verifica della disponibilità dei locali;
- c) compatibilmente con gli impegni di cui ai punti a) e b) e previa richiesta, può essere utilizzata da gruppi di soci per riunioni o incontri; eccezionalmente potrà essere concessa ad altre entità che ne facciano preventiva richiesta scritta, motivata da scopi didattici o similari;
- d) Per nessun motivo può essere usata per iniziative private e/o promozioni commerciali se non strettamente correlate all'interesse dei soci C.A.I. in quanto tali.



Art. 26 – Palestra artificiale di arrampicata

1. L'utilizzo della palestra artificiale per l'arrampicata è finalizzato esclusivamente all'apprendimento e al perfezionamento delle tecniche di arrampicata, nel rispetto dell'apposito regolamento e delle modalità di accesso stabiliti dal Consiglio Direttivo. Vi possono accedere, previa autorizzazione, singole persone o gruppi e associazioni idoneamente equipaggiati ed autonomamente organizzati.

TITOLO VIII: Disposizioni finali

Art. 27 – Coordinamento locale tra sezioni

La sezione può concordare con altre sezioni limitrofe, un coordinamento delle proprie attività, o parte di esse, per meglio realizzare le finalità istituzionali.

Art. 28 - Scioglimento della Sezione

1. Qualora vengano meno gli scopi e le motivazioni per i quali è stata costituita o la capacità di perseguirli, l'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento della sezione. Tale deliberazione avrà efficacia se assunta in adunanza assembleare validamente costituita e con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti

2. In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

Art. 29 - Scioglimento di una Sottosezione

1. Qualora vengano meno gli scopi e le motivazioni per i quali essa è stata costituita o l'incapacità di perseguirli, sentito il parere dell'assemblea dei soci della sottosezione, il Consiglio Direttivo della sezione può deliberarne lo scioglimento.

2. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale dei revisori dei conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Art. 30 – Collegio dei Proviviri

In caso di controversie, mancanze gravi, comportamenti contrari agli scopi e finalità del C.A.I. e della sezione da parte di soci o membri degli organismi elettivi, il Consiglio Direttivo, dopo un tentativo di conciliazione con esito negativo, ha facoltà di deferirli al Collegio dei Proviviri competente per territorio.

TITOLO IX: Disposizioni transitorie

Art. 31 - Adeguamento del Regolamento

Il presente Regolamento è stato redatto nello spirito di quanto enunciato e stabilito dal precedente, approvato in data 01 marzo 1989, è aggiornato alla realtà attuale della sezione e, quale atto dovuto, adeguato al corrente Statuto e al Regolamento Generale della struttura centrale del Club Alpino Italiano.

Con apposita deliberazione viene adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 febbraio 2006 e, proposto per la ratifica all'Assemblea dei Soci del 24 marzo 2006, viene approvato all'unanimità.

